

IPC Consulting s.r.l.

Sede Legale: Piazza Amedeo, 8 - 80121 Napoli
Iscrizione OAM N. M224(<https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditori>)
Numero di iscrizione nel Registro Imprese: 07348870630
Capitale Sociale Euro 120.000,00
Partita IVA/Codice fiscale: 07348870630
Sede Operativa: Piazza Amedeo, 8 - 80121 Napoli
Telefono: 081-7614603
e-mail: staff@ipcconsulting.it
Pec: ipcconsulting@legalmail.it

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l'indicazione dei DIRITTI e degli STRUMENTI DI TUTELA della clientela previsti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009.

PREMESSO CHE:

- Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Il mediatore creditizio può svolgere la propria attività in presenza o in assenza di convenzioni con banche o intermediari finanziari. In entrambi i casi il mediatore creditizio è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento della banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni.
- Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione, da parte di questi ultimi soggetti, dei finanziamenti richiesti dalla clientela; allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per le inadempienze della clientela;
- Il mediatore creditizio deve essere, come in effetti è, iscritto nell'elenco dei Mediatori Creditizi istituito presso l'Organismo di cui all'Art. 128 undecies del D.Lgs N.385/93;
- Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, nonché di effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente; Nell'ambito del Credito alle Imprese, IPC Consulting s.r.l. opera esclusivamente a titolo di Consulente e di Mediatore.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

IL CLIENTE HA DIRITTO:

- 1) Di avere, nei locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, a disposizione e di asportare copia di questo avviso. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a

distanza, l'AVVISO è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;

- 2) Di avere, nei locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, a disposizione e di asportare copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente;
- 3) Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questi effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltramento all'ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, i seguenti documenti forniti al Mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario interessato:
 - FOGLIO INFORMATIVO
 - Documento che riporta T.E.G.M.
 - Guida relativa alla risoluzione stragiudiziale denominata ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
 - Informativa PRECONTRATTUALE eventualmente richiesta dal cliente relativa all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario interessato acquisendo dai clienti l'apposita attestazione dell'avvenuta consegna da trasmettere alla banca o all'intermediario finanziario interessato
- 4) Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso di assenza di convenzione con la banca o l'intermediario, copia della Guida se prevista per il servizio offerto e del foglio informativo del prodotto offerto, acquisendo dai clienti apposita attestazione dell'avvenuta consegna da tenere agli atti.
- 5) Di ottenere, senza termini e condizioni e su espressa sua richiesta, una copia completa del testo del mandato di mediazione creditizia che includa le principali condizioni economiche. La consegna della copia del mandato non impegna le parti alla stipula dell'eventuale contratto con l'Intermediario finanziario. Il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche o Intermediari finanziari, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltramento all'ente erogante;
- 6) Di ricevere copia del mandato di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa le principali condizioni economiche.
- 7) Di ottenere, a proprie spese, e su personale sua richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Il mediatore creditizio indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
- 8) Di recedere, senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal mandato di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta, al mediatore creditizio presso il suo domicilio e successivamente a tale data il cliente può recedere in qualsiasi momento della durata del contratto mediante semplice comunicazione scritta al mediatore presso il suo domicilio.
- 9) Di rivolgersi, in caso di controversie aventi ad oggetto il mandato di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi, al Foro che per competenza territoriale è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

- 10) Di avere dal mediatore creditizio, nell'ambito dell'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, informazioni sull'esistenza e, se noto, sull'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. A tal proposito il Mediatore Creditizio IPC Consulting s.r.l. dichiara di ricevere un compenso dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione.
- 11) Di avere dal mediatore creditizio l'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, art. 120-decies, comma 1, lettera h), qualora il mediatore richieda il pagamento di un compenso da parte del cliente e riceva anche una commissione da parte di un finanziatore o di un terzo. A tal proposito il mediatore dichiara di non applicare detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal Cliente stesso.

STRUMENTI DI TUTELA

SONO A TUTELA DEL CLIENTE:

- 1) L'obbligo della forma scritta del mandato di mediazione creditizia;
- 2) La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché di quelle che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi;
- 3) L'obbligo, nel caso di offerta fuori sede, del mediatore creditizio di consegnare al cliente copia di questo AVVISO e del Foglio Informativo relativo al servizio offerto prima della stipula del mandato di mediazione creditizia;
- 4) Il diritto di recesso dal mandato di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, da esercitarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, mediante semplice comunicazione scritta al mediatore creditizio da inviarsi al domicilio dello stesso e successivamente a tale data il cliente può recedere in qualsiasi momento della durata del contratto mediante semplice comunicazione scritta al mediatore presso il suo domicilio.
- 5) Il diritto di rivolgersi, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi, al Foro che per competenza territoriale è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al mandato di mediazione creditizia e/o ai servizi prestati da IPC Consulting s.r.l. ed i suoi Collaboratori per iscritto, mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo mail staff@ipcconsulting.it oppure lettera raccomandata da inviare a IPC Consulting s.r.l. vPiazza Amedeo, 8 - 80121 Napoli (NA). La comunicazione del reclamo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni minime: nome e cognome del Cliente, recapiti del Cliente, nome e cognome del Collaboratore che ha in gestione l'operazione, motivi del reclamo. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad esso connessi, sarà competente il Foro di Napoli.